



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

Vittoria, 09.09.2025

I.I.S.S. - "G. MARCONI" - VITTORIA (RG)
Prot. 0011366 del 09/09/2025
II-3 (Uscita)

- ✓ A tutto il personale Docente
- ✓ Al sito web
- ✓ Alla bacheca Registro Elettronico
- ✓ Al DSGA
- ✓ Agli atti

Circolare n. 11

Oggetto: Disposizioni in materia di incompatibilità e libera professione ai sensi della normativa vigente.

Si richiama l'attenzione del personale dipendente iscritto ad albi professionali, nonché di coloro che svolgono attività retribuite, sulle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità tra l'esercizio di attività autonome e il contratto sottoscritto con il Ministero da parte del personale docente.

1. Normativa

La normativa specificamente riferita alle scuole in materia di incarichi e attività extra-lavorative del personale docente è contenuta principalmente:

- Nell'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola);
- Nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, successivamente confluito nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- In alcune clausole contrattuali vigenti nel comparto scuola.

L'art. 48 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, ha esteso l'applicazione delle norme dell'art. 508 (esclusi i commi 4 e 16) anche al personale docente dipendente da enti locali. La stessa norma attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza a emettere provvedimenti di divieto di lezioni private e di autorizzazione all'esercizio di libere professioni. Tali provvedimenti sono impugnabili



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

davanti al sindaco o al presidente della provincia, i quali decidono in via definitiva.

In merito alle procedure autorizzative, si applica l'art. 53, comma 10, del D.Lgs. 165/2001. In caso di incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende concessa se, entro 30 giorni dalla richiesta, non viene adottato un provvedimento motivato di diniego. In tutti gli altri casi, il silenzio equivale a un rifiuto.

Con sentenza n. 129/1998, il TAR Piemonte ha precisato che l'autorizzazione a collaborazioni o consulenze esterne, svolte in maniera occasionale e non in contrasto con gli interessi dell'amministrazione, non può essere negata senza un provvedimento motivato che espliciti le ragioni del diniego.

Per quanto riguarda la competenza a rilasciare l'autorizzazione, essa è attribuita al Dirigente Scolastico, anche alla luce dell'assetto autonomistico delle istituzioni scolastiche introdotto con il DPR 8 marzo 1999, n. 275 (in vigore dal 1° settembre 2000). Il dirigente esercita tali funzioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 59/1998, con provvedimenti che diventano definitivi, e quindi non soggetti a ricorso amministrativo, entro 15 giorni dalla pubblicazione all'albo (cfr. artt. 14 e 16 del DPR 275/1999). La durata dell'autorizzazione deve essere commisurata al periodo in cui gli impegni orari restano invariati, essendo necessaria una valutazione di compatibilità concreta.

La Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla finanziaria 1997) ha introdotto importanti modifiche, applicabili anche al personale scolastico. In particolare, l'art. 1, commi 56-60, ribadisce il divieto per i dipendenti a tempo pieno di svolgere qualsiasi attività di lavoro subordinato o autonomo, salvo specifica autorizzazione prevista dalla legge o da altra fonte normativa, e rilasciata dall'amministrazione di appartenenza. La violazione di tale divieto può costituire giusta causa di recesso o motivo di decadenza dal servizio.

Sono previste alcune eccezioni, tra cui:

- il regime di part-time;
- lo svolgimento di libere professioni;
- le prestazioni rese a titolo gratuito nell'ambito di associazioni di volontariato o cooperative socio-assistenziali senza fini di lucro.

Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo parziale è regolato dall'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997, emanata in applicazione del C.C.N.I. 1995, e integrata dall'O.M. n. 55 del 13 febbraio 1998, oltre che dalle innovazioni introdotte con le Leggi n. 662/1996 e n. 140/1997. Inoltre, l'art. 39 del C.C.N.L. 2006-2009 stabilisce che, al personale in regime di part-time, è consentito – previa autorizzazione motivata del Dirigente Scolastico – l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, purché non pregiudichino il servizio e siano compatibili con le attività d'istituto.



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

2. Casistica relativa a incompatibilità e compatibilità

A. Incompatibilità per il personale a tempo pieno

Per il personale con contratto a tempo pieno, sono assolutamente incompatibili le seguenti attività:

- Attività, retribuite o meno, che superano i limiti della occasionalità e saltuarietà;
- Incarichi in società a scopo di lucro (art. 60 del D.P.R. n. 3/1957);
- Esercizio di libere professioni, salvo i casi previsti per il personale a tempo parziale o da specifici regimi normativi (es. per i docenti, come verrà approfondito nel paragrafo 4).

L'incompatibilità non si applica al personale in distacco o aspettativa sindacale o per cariche elettive, qualora le attività siano connesse all'esercizio del mandato. Inoltre:

I docenti non possono impartire lezioni private agli alunni iscritti nel proprio istituto; per altri studenti, l'attività è ammessa previo avviso al Dirigente scolastico, ed è subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative della scuola.

L'insegnamento presso scuole non statali è considerato incompatibile con il servizio presso istituti statali, poiché implica continuità, professionalità e subordinazione.

Sono considerate incompatibili tutte le attività lavorative che, oltre a essere non occasionali, presentano un carattere professionale prevalente rispetto all'attività principale.

B. Attività compatibili senza necessità di autorizzazione

Sono pienamente compatibili e non richiedono autorizzazione preventiva le seguenti attività:

- Attività gratuite svolte presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale e senza scopo di lucro;
- Attività, anche retribuite, che rientrano nell'ambito dei diritti costituzionalmente garantiti: collaborazioni con giornali, riviste, enciclopedie; utilizzazione economica delle proprie opere dell'ingegno o invenzioni; partecipazione a convegni e seminari; incarichi per i quali si riceve solo il rimborso spese documentato; incarichi svolti in aspettativa, comando o fuori ruolo; incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti da esse distaccati o in aspettativa non retribuita; partecipazione a società in qualità di semplice socio.

Attività compatibili previa autorizzazione

Sono considerate astrattamente compatibili, ma richiedono autorizzazione preventiva, le seguenti attività:

- Incarichi, anche occasionali, non rientranti nei propri compiti d'ufficio, e per i quali è previsto qualunque tipo di compenso;



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

- Incarichi da parte di altre amministrazioni pubbliche (es. commissioni tributarie, collegi sindacali, CDA, consulenze, collaborazioni), previa verifica dell'assenza di interferenze con l'attività principale;
- Partecipazione attiva a società agricole a conduzione familiare, purché l'impegno sia modesto e non continuativo;
- Cariche in società cooperative o in enti la cui nomina sia riservata allo Stato (art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e Legge n. 59/1992), purché: le attività non interferiscano con l'attività istituzionale; non vi sia conflitto di interessi tra l'attività svolta e le competenze dell'amministrazione;
- Attività di amministratore di condominio, purché svolta per la gestione del proprio patrimonio;
- Altre attività, anche gratuite, la cui compatibilità va valutata caso per caso;
- Esercizio di libere professioni da parte dei docenti, secondo quanto previsto nel paragrafo 4.

Riferimenti giurisprudenziali

Per l'individuazione pratica delle situazioni di incompatibilità o compatibilità, può essere utile la consultazione della giurisprudenza di settore, che si sintetizza come segue:

1) Attività non compatibili: insegnante o istruttore presso scuole-guida (Cons. Stato, II, parere 6/2/1985 n. 302 e VI, sent. 10/8/1989 n. 1080); gestore di farmacia (Cons. Stato, VI, 31/12/1984 n. 737); agente assicurativo a gestione libera (Cons. Stato, VI, 20/5/1982 n. 268); agente mandatario SIAE (Cons. Stato, VI, 9/8/1981 n. 510); titolare o gestore di laboratorio di analisi cliniche (Cons. Stato, 3/8/1989 n. 973); attività artigianale esercitata in maniera continuativa, professionale e lucrativa per la produzione di beni o la prestazione di servizi (Cons. Stato, V, 16/5/1989 n. 297 e Cons. Stato, VI, 24/9/1993 n. 629); odontotecnico (Cons. Stato, VI, 28/6/1994 n. 1080); cariche presso banche aventi finalità di lucro (Cons. Stato, VI, 24/10/1991 n. 705); lettore presso Università (TAR Umbria, n. 303/1991); titolare di agenzia di viaggi (Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 28/1/1998 n. 25); 2) Attività compatibili: attività libere di espressione artistica (musica, pittura, scultura), letteraria, giornalistica, pubblicistica (Cons. Stato, II, parere 14/1/1981 n. 1485); fotografo e grafico (Tar Veneto, 5/11/1981 n. 074); investigatore privato (Cons. Stato, VI, 10/10/1983 n. 720); amministratore di condominio (Cons. Stato, VI, 29/7/1991 n. 487); notaio (Cons. Stato, VI, 21/5/1984 n. 297); presidente di cassa rurale artigiana (Cons. Stato, VI, 21/1/1993 n. 68); medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (Cons. Stato, VI, sentenza 4/3/2003).

3. Anagrafe delle prestazioni

L'art. 24 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha previsto l'istituzione di un'anagrafe delle prestazioni, nella quale è nominativamente iscritto il personale dipendente pubblico. La Circolare



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

della Funzione Pubblica n. 5 del 29.5.1998 contiene un riepilogo degli adempimenti da effettuare entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente che riguardano tutte le amministrazioni pubbliche, quindi anche le scuole, che conferiscono o autorizzano incarichi ai propri dipendenti. Un secondo adempimento è quello concernente l'obbligo di comunicazione dei compensi corrisposti. Ai sensi dell'art. 53 comma 13 del D.Lgs. n. 165/2001, le Amministrazioni sono tenute a comunicare i compensi da esse direttamente erogati nell'anno precedente o della cui erogazione siano state informate da parte dei soggetti pubblici e privati. La comunicazione deve essere effettuata per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato. La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica. In assenza di comunicazione si suppone non vi siano stati compensi erogati.

Sono esentati dalla disciplina i dipendenti che prestano servizio in posizione di comando o fuori ruolo, i compensi derivanti da diritti d'autore, per le attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali debitamente autorizzate.

4. La libera professione

Il personale docente, secondo quanto previsto dall'articolo 508, comma 10 del Decreto Legislativo 297 del 1994, non può esercitare attività di tipo commerciale, industriale o professionale. Tuttavia, lo stesso articolo, al comma 15, prevede un'unica eccezione: i docenti possono infatti svolgere un'attività di libera professione, ma solo se ciò non interferisce in alcun modo con i loro compiti didattici, se è pienamente compatibile con l'orario di insegnamento e con i doveri di servizio, e se viene svolta con l'autorizzazione del Dirigente scolastico. Per libera professione si intende un'attività svolta in modo autonomo e continuativo, di solito per più clienti, e che rientra nell'ambito delle cosiddette professioni intellettuali, cioè quelle regolate dagli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, per le quali è necessaria l'iscrizione a un albo o elenco professionale, dopo aver seguito un percorso formativo specifico e superato un esame di abilitazione. I compensi ottenuti da questa attività devono essere dichiarati al fisco, sono soggetti al pagamento dei contributi previdenziali e all'IVA, ma, se l'attività è stata regolarmente autorizzata, i relativi redditi non devono essere inseriti nell'anagrafe delle prestazioni prevista dalla legge n. 412 del 1991.

Il personale docente che intenda intraprendere un'attività di libera professione è tenuto a presentare preventiva richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico. L'autorizzazione, subordinata alla verifica dei requisiti di compatibilità con la funzione docente, sarà rilasciata mediante apposito provvedimento formale.



**Istituto Professionale
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - Industria e Artigianato
Manutenzione e Assistenza Tecnica**

Il personale interessato invierà la richiesta attraverso portale ARGO selezionando la modulistica di interesse

- Autorizzazione Libera Professione
- Autorizzazione attività temporanea e occasionale

seguendo i seguenti passaggi:

- 1) Argo Personale
- 2) I miei Dati
- 3) Richieste Generiche
- 4) Scarica documento
- 5) Compilare il documento di interesse e salvare in PDF
- 6) Tornare su Richieste Generiche – inserire in “Oggetto” Tipologia di domanda presentata + allegare documento in PDF ed eventuali altri documenti a corredo- salvare ed inoltrare.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Vito Popolano

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs n.39/1993